

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA FORNITURA, IN SETTE LOTTI, DI MATERIALI D'USO E
PRODOTTI DI CONSUMO DI BIOLOGIA E CHIMICA DA
LABORATORIO AMBIENTALE

INDICE

Art. 1	OGGETTO DELL'APPALTO	pag.	3
Art. 2	DURATA	pag.	3
Art. 3	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E REFERENTE DEL FORNITORE	pag.	3
Art. 4	TIPOLOGIE E QUANTITA' DEI PRODOTTI	pag.	3
Art. 5	CONDIZIONI DI SICUREZZA	pag.	5
Art. 6	CONDIZIONI GENERALI	pag.	5
Art. 7	OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	pag.	6
Art. 8	CONSEGNE E DOCUMENTI DI TRASPORTO	pag.	6
Art. 9	CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI	pag.	7
Art. 10	VERIFICA DI CONFORMITA'	pag.	7
Art. 11	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA e DOCUMENTO DI		
	VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA	pag.	8
Art. 12	PENALI	pag.	9
Art. 13	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag.	10

Allegati: n. 7 Schede fabbisogni

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente Capitolato disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento della fornitura di materiali d'uso e prodotti di consumo di biologia e chimica da laboratorio ambientale, distinta nei lotti di seguito indicati:

LOTTO	DESCRIZIONE FORNITURA	VALORE DEL LOTTO Euro (IVA esclusa)	
1	Kit, test e accessori per analisi microbiologiche e biologiche	400.000	
2	Terreni di coltura per analisi microbiologiche	200.000	
3	Reagenti e consumabili per ecotossicologia	160.000	
4	Reagenti e consumabili per la determinazione di Salmonelle e Legionelle con metodo PCR	40.000	
5	Kit e test in cuvetta/provetta per analisi chimica delle acque -	180.000	
6	Ceppi microbici e antisieri per analisi microbiologiche	100.000	
7	Sistemi di identificazione batteriche	70.000	

ART. 2 – DURATA

- 1. I contratti di fornitura relativi ai lotti 1 2 3 4 6 7 avranno <u>durata di quattro anni</u>, con decorrenza presunta dal 01/08/2024, e comunque dalla data indicata nel contratto.
- 2. Il contratto di fornitura relativo al lotto n. 5 kit e test in cuvetta/provetta per analisi chimica delle acque avrà <u>durata di due anni</u>, con decorrenza presunta dal 01/08/2024, e comunque dalla data indicata nel contratto.
- 3. Ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023, ARPAV si riserva la facoltà di prorogare ciascun contratto, previo preavviso di almeno 30 giorni antecedenti la data di scadenza, per una durata di 12 mesi. In tal caso il Fornitore è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per ARPAV.

ART. 3 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E REFERENTE DEL FORNITORE

- 1. Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile di ciascun contratto viene nominato da ARPAV un Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC), il quale verifica che le attività e le prestazioni oggetto di appalto siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali assicurandone la regolare esecuzione.
- 2. Il Fornitore dovrà indicare, prima della stipula, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell'esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con ARPAV. Il predetto Responsabile dovrà essere contattabile tutti i giorni in cui le forniture vengono consegnate, dalle ore 09.00 alle ore 16.00 al recapito telefonico indicato dal Fornitore.

ART. 4 – TIPOLOGIE E QUANTITA' DEI PRODOTTI

- 1. Le descrizioni dei prodotti/materiali richiesti sono riportate nelle **Schede Fabbisogni** allegate al presente Capitolato, unitamente ai fabbisogni annui presunti.
- 2. Le quantità indicate, essendo calcolate sulla base di fabbisogni presunti, sono da considerarsi indicative e non vincolanti. Fermo restando il principio dell'adeguamento dei quantitativi alle reali necessità dei laboratori dell'Agenzia, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni di sorta in caso di incremento o decremento dei quantitativi stessi.
- 3. I fabbisogni pertanto potranno subire variazioni in più o in meno, fino a un massimo del 20% rispetto a quelli indicati, senza che il Fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta.
- 4. I prodotti offerti devono essere conformi ai requisiti di legge vigenti al momento della spedizione ai laboratori ARPAV.

- 5. Il Fornitore sarà obbligato, durante il periodo di vigenza contrattuale, a fornire su richiesta di ARPAV anche i prodotti non compresi negli elenchi di cui sopra, non identificati perché di consumo saltuario o per esigenze analitiche sopraggiunte, applicando ai prezzi di listino vigenti al momento della richiesta, la percentuale di sconto media risultante nell'offerta economica di gara ridotta del 50 % quale dovuto riconoscimento dell'attività amministrativa aggiuntiva a carico del Fornitore. Tali prodotti dovranno essere espressamente approvati da ARPAV, e avranno prezzi unitari che rimarranno bloccati per tutta la durata del contratto.
- 6. Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione "o equivalente".

4.1 Caratteristiche dei Kit test accessori per analisi microbiologiche e biologiche, Terreni di coltura e Sistemi di identificazioni batteriche (Lotti 1, 2, 7)

Tutti i prodotti offerti devono avere le caratteristiche richieste del prodotto richiamato in gara ed essere rispondenti alle normative riportate nei "Riferimenti".

Sull'etichetta devono essere riportate l'indicazione:

del lotto di produzione
la data di produzione
la data di scadenza.

In ogni caso il prodotto consegnato deve avere un periodo di validità pari almeno ai due terzi della sua durata.

Il materiale offerto in flaconi, piastre, provette deve essere accompagnato da certificato di qualità e di lotto scaricabili dal sito web o allegato ad ogni spedizione.

4.2 Caratteristiche Reagenti e consumabili per ecotossicologia (Lotto 3)

Il reagente per la determinazione dell'effetto inibitorio sull'emissione di luce di Vibrio Fischeri deve essere come previsto dalla norma UNI EN ISO 11348-3:2009. Il reagente deve essere liofilizzato-congelato e deve essere composto da Vibrio Fischeri NRRL B-11177. Il reagente deve essere utilizzabile per i test su matrici liquide e solide come da protocolli ISPRA e ISO. Il reagente deve essere utilizzabile per l'esecuzione dei test con apparecchi Microtox M500 Analyzer e Biolight Toxic Luminometer Aquascience e MicroLan B.V. Nederland Cooling Block 2

4.3 Caratteristiche Reagenti e consumabili per la determinazione di Salmonelle e Legionelle con metodo PCR (Lotto 4)

Tutti i reagenti e consumabili devono essere compatibili con lo strumento Termociclatore CFX96 C1000 Touch Deep Well Real Time System – BIORAD.

4.4 Caratteristiche dei Kit e test in cuvetta/provetta per analisi acque e chimiche (Lotto 5)

I Kit e test in cuvetta/provetta devono essere facili da utilizzare, per la valutazione fotometrica, in una scatola completa di tutti i reagenti necessari.

Devono garantire risultati precisi e affidabili, massima sicurezza per gli utenti grazie al sistema chiuso a basso impatto ambientale grazie alla quantità ridotta di prodotti chimici, dosaggio dei reagenti pratico e senza errori. Deve essere garantito un sistema per riconoscimento automatico nel fotometro del tipo di analita ricercato e della sua concentrazione, della curva di taratura associata, del lotto e della data di scadenza.

Deve essere fornita la documentazione che attesti la riferibilità dei Kit e test in cuvetta/provetta a metodi ufficiali ad es. per ammoniaca, COD e formaldeide.

Il materiale offerto deve essere accompagnato da certificato di qualità e di lotto scaricabili dal sito web o allegato ad ogni spedizione.

I prodotti devono essere conformi a quanto dichiarato ed offerto ed esenti da vizi che li rendano inidonei al loro specifico utilizzo, inoltre dovranno riportare sulla confezione la scadenza che non potrà, al momento della consegna, essere inferiore ai tre quarti della durata complessiva prevista.

Oltre ai Kit e test in cuvetta/provetta, senza oneri aggiuntivi per ARPAV la ditta si impegna a fornire in comodato d'uso le seguenti apparecchiature:

- n. 6 apparecchi spettrofotometri;
- n. 3 agitatori per tensioattivi;
- n. 6 termostati che abbiano la possibilità di arrivare a 170°C) per analisi mediante digestione rapida dei parametri COD, Azoto totale, Fosforo totale e metalli, sia in cuvetta che in provetta.
 Il comodato d'uso si intende comprensivo del servizio di assistenza tecnico-manutentiva delle apparecchiature di cui sopra, prevedendo una manutenzione preventiva da eseguirsi all'inizio del secondo anno di contratto, c/o ciascuna sede Operativa ARPAV, una certificazione strumentale annuale e tutte le riparazioni eventualmente necessarie comprese le sostituzioni delle parti soggette a usura o di ricambio.

4.5 Caratteristiche ceppi microbici e antisieri per analisi microbiologiche (Lotto 6)

I ceppi microbici ATCC o WDCM devono essere prodotti nel rispetto della ISO 17034.

Sull'etichetta delle confezioni devono essere riportate l'indicazione:

☐ del lotto di produzione
☐ la data di produzione
☐ la data di scadenza.

In ogni caso il prodotto consegnato deve avere un periodo di validità pari almeno ai due terzi della

in ogni caso il prodotto consegnato deve avere un periodo di validita pari almeno ai due terzi della sua durata.

Il materiale offerto in flaconi, piastre, provette deve essere accompagnato da certificato di qualità e di lotto scaricabili dal sito web o allegato ad ogni spedizione.

ART. 5 - CONDIZIONI DI SICUREZZA

1. Il Fornitore garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza dei Prodotti stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 e ss.mm.ii. concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

ART. 6 - CONDIZIONI GENERALI

- 1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e delle forniture oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
- 2. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate durante il periodo di validità del contratto.
- 3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, assumendosene ogni relativa alea.
- 4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ARPAV da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
- 5. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali di ARPAV debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici e le cui modalità e tempistiche debbono comunque essere sempre concordati con ARPAV.
- 6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPAV e/o da terzi autorizzati.

ART. 7 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

- 1. Il Fornitore assume i seguenti obblighi:
 - a) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal DEC e dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione della fornitura oggetto del contratto.
 - b) nominare un proprio responsabile, tecnicamente qualificato, delegato ai rapporti con ARPAV;
 - c) fornire prima della stipula del contratto, tutte le schede tecniche dei prodotti offerti e il listino/i di riferimento, anche con modalità on line, all'indirizzo dl@arpa.veneto.it.
 - d) fornire, contestualmente alla consegna dei prodotti, le schede di sicurezza (art. 31 Reg. 1907/06) e i certificati di analisi dei lotti di produzione dei reagenti e di altri prodotti.
 - e) sostituire, con nuovi prodotti conformi, entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione a mezzo PEC di ARPAV, i prodotti riscontrati, a seguito degli accertamenti effettuati da ARPAV, non idonei o non equivalenti sul piano tecnico-funzionale rispetto alle caratteristiche prescritte, di cui al successivo art. 9 o per i quali venissero riscontrate imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio, ovvero fossero pervenuti in confezionamenti/imballi non idonei o consegnati a temperature difformi da quelle previste dalla confezione. Il mancato rispetto di detto termine comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 12, comma 1, lett. b).
 - f) rispettare i confezionamenti offerti in sede di gara e se vi è la necessità di modificare i confezionamenti comunicarlo tempestivamente al DEC.
 - g) fornire per tutta la durata del contratto gli stessi prodotti offerti in sede di gara ed identificati con preciso codice/articolo. Nel caso in cui i prodotti aggiudicati non vengano più fabbricati o distribuiti o siano comunque sostituiti da altri più recenti, dovranno essere proposti nuovi prodotti allo stesso prezzo di gara, che ARPAV potrà rifiutare qualora ritenga i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle caratteristiche di quelli aggiudicati.
 - h) prestare con continuità la fornitura oggetto di contratto anche in caso di eventuali variazioni della dislocazione delle sedi laboratoristiche di ARPAV all'interno del territorio regionale.
- 2. Il Fornitore si obbliga inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- 3. Sarà cura del Fornitore utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione dell'attività.
- 4. Il Fornitore dovrà inoltre, per tutta la durata della fornitura, essere in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di pubbliche amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui alla presente fornitura.
- 5. ARPAV individua quale contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le forniture, "CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi".
- 6. Il Fornitore può applicare un differente contratto collettivo da quello indicato al precedente comma, purché lo stesso garantisca ai dipendenti le medesime tutele.
- 7. Il Fornitore si impegna ad applicare, il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.
- 8. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui al presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della fornitura.

ART. 8 - CONSEGNE E DOCUMENTI DI TRASPORTO

- Le sedi dei Laboratori presso le quali devono essere effettuate le consegne periodiche, di norma mensili, dei prodotti/materiali indicati negli ordini che sono di volta in volta emessi dalla U.O Acquisti Beni e Servizi, sono le seguenti:
 - Mestre/Venezia: Via Lissa n. 6 30171
 - Treviso: Via Santa Barbara n. 5/A 31100
 - Verona: Via Dominutti n. 8 37135

- 2. Le consegne, comprensive delle attività di imballaggio, facchinaggio e trasporto devono essere effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno feriale.
- 3. Per lo scarico del materiale il Fornitore non può avvalersi del personale di ARPAV, ogni operazione deve essere eseguita mediante utilizzo di mezzo dotato di sponda idraulica, previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.
- 4. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione ad ordini di importo complessivo maggiore o uguale a € 250,00 (duecentocinquanta), IVA esclusa. Resta pertanto facoltà del Fornitore dare seguito ad ordini di importo inferiore.
- 5. Il Fornitore deve effettuare le consegne in porto franco dei beni oggetto del contratto entro e non oltre 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento di ciascun ordine. Il mancato rispetto di detto termine comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 12, comma 1, lett. a).
- 6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nell'ordine, su richiesta del personale di Laboratorio, possono essere concordati tempi più ristretti di consegna.
- 7. I prodotti forniti alle strutture dovranno essere accompagnati da apposito documento di trasporto (DDT) che deve riportare obbligatoriamente: numero e data di riferimento dell'ordine, l'elenco dettagliato del materiale consegnato, le condizioni di conservazione (T°) e di trasporto del materiale stesso, lotti, sede e luogo di consegna; detto documento deve essere controfirmato dal Responsabile del Laboratorio o suo delegato, il quale ne trattiene una copia. Ogni DDT deve riferirsi ad un singolo ordine.
- 8. Tutto il materiale consegnato viene accettato con riserva, secondo quanto indicato nell'art. 9, comma 2.
- 9. Il Fornitore deve garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione (per esempio la temperatura di trasporto conforme a quanto indicato nei certificati delle diverse tipologie di materiali) e la movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto. Il personale ARPAV si riserva la facoltà di controllo a campione della temperatura all'arrivo del materiale.

ART. 9 – CONTROLLI QUALI-QUANTITATIVI

- All'atto della consegna viene effettuato un controllo amministrativo, confrontando il DDT con i colli
 consegnati, fermo restando che la firma apposta per ricevuta da ARPAV non esonera il Fornitore
 dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere in relazione a vizi riscontrabili
 solo al momento di effettivo utilizzo del prodotto, nel corso del periodo di vigenza contrattuale.
- 2. Entro 30 giorni lavorativi dalla consegna, ARPAV, pertanto, tramite personale specializzato, effettua controlli sui prodotti consegnati, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti qualitativi richiesti. L'accettazione dei prodotti si avrà solo in seguito all'accertamento di detti requisiti.
- 3. Nel caso in cui, anche a seguito di accertamenti, i prodotti forniti non risultassero conformi o equivalenti alle caratteristiche prescritte e/o venissero riscontrate imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio, ovvero fossero pervenuti in confezionamenti/imballi non idonei, saranno rifiutati da ARPAV previa segnalazione scritta a mezzo PEC ed il Fornitore provvede al loro ritiro e sostituzione nel termine indicato nell'art. 7, comma 1 lett. e), senza alcun aggravio di spesa a carico di ARPAV.
- 4. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo dello stesso, il quale deve ritirarla senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.
- 5. I prodotti offerti devono essere garantiti in toto contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio.

ART. 10 - VERIFICA DI CONFORMITA'

- 1. Il contratto, ai sensi dell'art. 116, co. 1, del D. Lgs. n. 36/2023 è soggetto a verifica di conformità per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
- 2. La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC) e il Certificato rilasciato non oltre 6 mesi dall'ultimazione della fornitura.
- 3. Nei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 50 del codice, il certificato di verifica

di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, emesso dal Direttore dell'esecuzione, è trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza.

ART. 11 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

- 1. Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Il Fornitore ottempera alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e adotta tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
- 2. Il Fornitore in particolare deve:
 - a) effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi del D.lgs. n. 81/08, riferita all'attività che il fornitore/subappaltatore/lavoratore autonomo, svolge;
 - b) effettuare l'informazione, la formazione ed addestramento dei propri lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c) rispettare regolamenti e disposizioni interni portati a sua conoscenza da ARPAV;
 - d) impiegare personale, dispositivi e attrezzature idonei;
 - e) assicurarsi che ciascun lavoratore incaricato per l'uso delle attrezzature e della strumentazione abbia ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati al fine di garantire la sicurezza propria e quella di terzi;
 - f) dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione necessari, in merito ai quali deve assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso (se richiesto), esigerne il corretto impiego;
 - g) controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
 - h) predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
 - i) fornire al DEC tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo nell'esecuzione della fornitura per i dipendenti di ARPAV e per terzi;
 - j) disporre che il personale dipendente della propria ditta o di eventuali ditte subappaltatrici sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
 - k) seguire le indicazioni che saranno riportate nel DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti) redatto da ARPAV, relativamente alle ipotesi dei rischi da interferenze con le relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi.
- 3. Il Fornitore deve inoltre dichiarare di avere preso visione dello stato dei luoghi e delle attività svolte da ARPAV presso i quali si svolge l'appalto, sia per quanto concerne lo svolgimento dell'appalto stesso, sia al fine della valutazione degli eventuali rischi in ambito lavorativo connessi all'espletamento delle attività oggetto dell'appalto. Quanto sopra sarà effettuato previ accordi con ARPAV.
- 4. Il Fornitore-fornisce ad ARPAV le seguenti informazioni e dichiarazioni per l'attuazione delle azioni di cooperazione e coordinamento nell'appalto, anche tramite un'unica relazione:
 - a. Nominativo del soggetto che ha la qualifica di datore di lavoro e suoi recapiti;
 - b. Nominativo del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai rischi e recapiti;
 - c. Nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e recapiti;
 - d. Nominativo/i del Preposto/i per l'esecuzione del presente appalto e suoi recapiti;
 - e. Relazione sintetica e schematica delle attività che il Fornitore intende compiere all'interno dei locali dell'ARPAV presso la quale è eseguito l'appalto, con l'indicazione degli eventuali rischi per la salute e Sicurezza sul lavoro propri e quelli che possono interferire con terzi, comprensiva dell'elenco dei mezzi, macchine ed attrezzature utilizzate per l'esecuzione dell'appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di Sicurezza in materia;
 - f. Relazione in merito ai dispositivi/attrezzature antinfortunistiche e di protezione individuale forniti per eseguire le attività oggetto del presente appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di Sicurezza in materia;

- g. Indicazione in merito al personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto con specificazione del numero, mansioni e la presenza media giornaliera;
- h. Indicazioni in merito alla formazione professionale dei lavoratori impegnati nell'esecuzione delle-forniture:
- i. Relazione in merito agli eventuali subappaltatori di cui si avvale la ditta per l'attuazione dell'appalto i quali, a loro volta dovranno fornire all'ARPAV, tutta la documentazione richiesta nel presente documento;
- j. Dichiarazione del Fornitore che si impegna a rendere edotto il proprio personale sui rischi dovuti all'attività svolta dall'azienda nei locali oggetto dell'appalto;
- k. Dichiarazione del Fornitore che si impegna a collaborare e a coordinarsi con ARPAV presso la quale si svolge l'appalto e con gli eventuali altri appaltatori per l'eliminazione dei pericoli dovuti alle interferenze delle varie attività:
- Dichiarazione del Fornitore che si impegna a garantire la salute e sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di lavoro presso i quali è eseguito l'appalto, applicando quanto stabilito dalla normativa vigente;
- m. Altre informazioni che il Fornitore ritiene utile fornire
- 5. Trattando il contratto di mera fornitura, non è necessariamente prevista la redazione del DUVRI, tuttavia l'Agenzia predispone un documento ricognitivo che informa il fornitore stesso sui rischi presenti nelle sedi ARPAV. Il Fornitore potrà prendere contatti con gli incaricati del "Servizio di Prevenzione e Protezione e Coordinamento Interdipartimentale del sistema di gestione della Sicurezza" (ufficio SPP) qualora ritenga necessario perfezionare la parte integrativa del DUVRI ricognitivo e promuovere azioni di coordinamento e cooperazione. Il DUVRI firmato per accettazione da parte del Fornitore integrerà gli atti contrattuali.
- 6. Nell'ipotesi che il Fornitore sia un'ATI e/o un consorzio, quanto disposto ai punti precedenti vale per ogni soggetto partecipante alla costituita (o costituenda) ATI e/o consorzio. In caso di subappalto, il Fornitore (che si avvale del subappaltatore) ha l'onere di collaborare e coordinarsi con ARPAV, per dare l'informazione al subappaltatore dei rischi negli ambienti presso i quali si perfezionerà la fornitura stessa.
- 7. La valutazione preliminare sui rischi da interferenza è riassunta nel DUVRI, dal quale risulta che i costi relativi alla sicurezza derivati da interferenza non soggetti a ribasso, sono pari a € 0,00 (zero).

ART. 12 - PENALI

- 1. Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore, derivante da cause al medesimo imputabili (escluse, quindi, cause di forza maggiore o cause dipendenti da ARPAV), comporta l'applicazione delle penali di seguito descritte:
 - a) nel caso di mancato rispetto del termine di consegna previsto sub art. 8, comma 5, verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni, decorsi infruttuosamente i quali, ARPAV si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 "Clausola risolutiva espressa" del contratto;
 - b) nel caso di mancato rispetto del termine di sostituzione previsto sub art. 7, co. 1, lettera e), verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni, decorsi infruttuosamente i quali, ARPAV si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 "Clausola risolutiva espressa" del contratto.
- 2. Il RUP contesterà a mezzo PEC al Fornitore gli eventuali inadempimenti contrattuali che potrebbero dare luogo all'applicazione delle penali. Il Fornitore, entro 15 gg. naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, potrà formalizzare le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora dette deduzioni siano ritenute, ad insindacabile giudizio di ARPAV, infondate e inaccoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate, senza più alcuna ulteriore comunicazione, le penali come sopra specificate.
- 3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto

sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

- 4. ARPAV potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 5. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ARPAV a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 6. In ogni caso, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023, l'ammontare delle penali comunque inflitte non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, oltre il quale si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARPAV tutela la riservatezza dei dati personali (di seguito dati) e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), in relazione ai dati riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, ARPAV informa di quanto segue:

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è ARPAV, nella persona del suo rappresentante legale pro tempore, il Direttore Generale, con sede legale in via Ospedale Civile n. 24 a Padova, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica <u>aa@arpa.veneto.it</u>

2. DPO

Il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione Dati (RPD) di ARPAV, al quale è possibile rivolgersi per gli aspetti inerenti il trattamento dei propri dati, è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica <u>dpo@arpa.veneto.it</u>.

3. Finalità del trattamento dei dati

I dati sono raccolti per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento all'affidatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto e degli adempimenti connessi.

4. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, quale è la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e, GDPR);
- 2. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, (art. 6 par. 1 lett. b, GDPR);
- 3. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c, GDPR), quali, a titolo esemplificativo, adempimento di obblighi di legge, regolamento, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa, trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell'art. 10 GDPR, per l'adempimento degli obblighi di legge e, in particolare, degli artt. 94 e 95 D.lgs. 36/2023 per la verifica di eventuali cause di esclusione dell'operatore economico.

5. Dati oggetto di trattamento

Dati di persone fisiche oggetto di trattamento sono: - Dati anagrafici e di contatto, quali a titolo esemplificativo, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, email, telefono, numero documento di identità, - Dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

6. Modalità di trattamenti

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. E' svolto dal Titolare e dai soggetti che agiscono sulla base di sue specifiche istruzioni, in ordine alle finalità e

modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR e dall'articolo 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati dal Titolare Responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR, che svolgono attività strumentali o accessorie.

I dati sono raccolti di norma presso l'interessato e il loro trattamento è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato.

7. Comunicazione dei dati

I dati sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai fornitori esterni, nominati, se necessario, Responsabili esterni del trattamento;
- ai soggetti esterni, nominati componenti della Commissione giudicatrice e/o collaudo;
- al Tesoriere di ARPAV per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'affidatario;
- all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato, nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato
 italiano.

8. Periodo di conservazione dei dati

ARPAV conserva i dati dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di ARPAV;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

I dati che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o distrutti in modo sicuro.

9. Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati;
- diritto alla rettifica;
- diritto alla cancellazione;
- diritto di limitazione del trattamento;
- diritto di opposizione.

L'interessato può esercitare questi diritti, inviando una richiesta alla mail: protocollo@arpa.veneto.it o alla PEC: protocollo@pec.arpav.it.

Nel caso in cui venga esercitato uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà onere del Titolare verificare che l'interessato sia legittimato ad esercitarlo e fornire riscontro, di regola, entro un mese.

10. Diritto di reclamo

Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo, con sede in Piazza Venezia, 11 – 00186 Roma, ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste al link https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524, o, del caso, possono adire alle competenti sedi giudiziarie nei confronti della stessa Autorità di controllo, ex art. 78 del GDPR, e/o nei confronti del Titolare o del Responsabile del Trattamento, ex art. 79 del GDPR.

11. Fonte di provenienza dei dati

I dati sono conferiti dall'interessato. ARPAV può tuttavia acquisire taluni dati anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

12. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è dovuto in base alla vigente normativa ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, l'attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, nonché l'adempimento degli obblighi normativi gravanti su ARPAV.

13. Trasferimento dei dati

I dati di norma non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che, ove si renda necessario, il Titolare avrà facoltà di trasferire i dati in Paesi Extra UE, a condizione che garantisca che il loro trasferimento avvenga nel rispetto delle garanzie previste dagli artt. 45 e 46 par. 2, lett. c) e d) GDPR.

14. Assenza di processi decisionali automatizzati

ARPAV non gestisce direttamente processi automatizzati, compresa la profilazione di cui all'art. 22, par. 1 e 4, GDPR.